

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/911 DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 2015

che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa al Canada nell'elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi dai quali l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati è autorizzata, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità

[notificata con il numero C(2015) 3790]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, l'articolo 8, punto 4, e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2007/777/CE della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le norme sanitarie e di polizia sanitaria applicabili alle importazioni, al transito e al deposito nell'Unione di partite di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati («i prodotti»).
- (2) L'allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE descrive le aree dei paesi terzi per le quali l'introduzione dei prodotti nell'Unione è soggetta a restrizioni per ragioni di polizia sanitaria e alle quali si applica la regionalizzazione. La parte 2 di tale allegato contiene un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali l'introduzione nell'Unione dei prodotti è autorizzata a condizione che questi ultimi siano stati sottoposti al trattamento pertinente, quale definito nella parte 4 di tale allegato.
- (3) Il Canada figura nell'elenco di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE in quanto paese terzo dal quale sono autorizzate le importazioni e il transito nell'Unione di prodotti ottenuti da pollame, selvaggina da penna di allevamento e volatili selvatici provenienti dall'intero territorio o da determinate parti di esso. La regionalizzazione del Canada è stata riconosciuta con la decisione 2007/777/CE come modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/204 della Commissione ⁽³⁾ a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame nella provincia della British Columbia. La decisione 2007/777/CE stabilisce che l'introduzione nell'Unione dei prodotti provenienti dall'area colpita può essere autorizzata a condizione che detti prodotti siano stati sottoposti al trattamento «D» di cui all'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE («trattamento D»).
- (4) Il Canada ha confermato la comparsa di un nuovo focolaio di HPAI nel pollame nella provincia dell'Ontario nel mese di aprile 2015. Alla luce di tale nuovo focolaio, le autorità veterinarie del Canada hanno immediatamente sospeso il rilascio di certificati veterinari per le partite dei prodotti interessati destinati a essere introdotti nell'Unione in provenienza dall'intero territorio del Canada. Il Canada ha inoltre attuato una politica di abbattimento totale per contrastare l'HPAI e limitarne la diffusione.

⁽¹⁾ GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GUL 312 del 30.11.2007, pag. 49).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/204 della Commissione, del 6 febbraio 2015, che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa al Canada nell'elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi dai quali l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati è autorizzata, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità (GUL 33 del 10.2.2015, pag. 45).

- (5) Un accordo tra l'Unione e il Canada ⁽¹⁾ prevede un rapido riconoscimento reciproco delle misure di regionalizzazione in caso di comparsa di focolai di malattie nell'Unione o in Canada («l'accordo»).
- (6) A causa della comparsa di un nuovo focolaio di HPAI nella provincia dell'Ontario in Canada, i prodotti ottenuti da pollame, selvaggina da penna di allevamento e volatili selvatici provenienti dalle parti della suddetta provincia che le autorità veterinarie del Canada hanno sottoposto a restrizioni, dovrebbero essere soggetti quanto meno al «trattamento D» al fine di impedire l'introduzione nell'Unione del virus HPAI.
- (7) In relazione ai focolai di HPAI nella British Columbia, la regionalizzazione del territorio del Canada è stata riconosciuta anche nel regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione ⁽²⁾, come modificato dai regolamenti di esecuzione della Commissione (UE) 2015/198 ⁽³⁾ e (UE) 2015/908 ⁽⁴⁾ per le importazioni di determinati prodotti a base di pollame che rientrano nel campo di applicazione di tale regolamento.
- (8) Per ragioni di coerenza, la descrizione dei territori di cui all'allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE dovrebbe fare riferimento alla regionalizzazione quale descritta nella colonna 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in funzione delle date di cui alle colonne 6A e 6B di detta tabella.
- (9) È pertanto opportuno modificare l'allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ Accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, approvato a nome della Comunità con la decisione 1999/201/CE del Consiglio (GU L 71 del 18.3.1999, pag. 3).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/198 della Commissione, del 6 febbraio 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Canada nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti ottenuti dal pollame possono essere importati e transitare nell'Unione in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità (GU L 33 del 10.2.2015, pag. 9).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/908 della Commissione, dell'11 giugno 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Canada nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità (cfr. pag. 11 della presente Gazzetta ufficiale).

ALLEGATO

Nell'allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE la voce relativa al Canada è sostituita dalla seguente:

| | | | |
|---------|------|---------|---|
| «Canada | CA | 01/2015 | Intero paese |
| | CA-1 | 01/2015 | L'intero paese tranne la zona CA-2 |
| | CA-2 | 01/2015 | I territori del Canada corrispondenti alla voce CA-2 descritti nella colonna 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, in funzione delle date di cui alle colonne 6 A e 6B di detta tabella.» |